

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-*bis*), risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (DC) Pag. 2, 3
TOTH (DC), relatore alla Commissione 2

«Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica» (3071), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di contributi INAIL» (3004-bis), risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di contributi INAIL», risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004.

Prego il relatore, senatore Toth, di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Questo disegno di legge trova origine nello stralcio operato in Assemblea nel corso della seduta pomeridiana del 15 novembre, quando abbiamo deciso di soprassedere sull'articolo 10 del disegno di legge n. 3004, in quanto non era stato sufficientemente motivato nelle sue indicazioni di carattere monetario e aveva suscitato problemi e perplessità. Noi stessi, d'altra parte, esprimendo il parere sul disegno di legge n. 3004 avevamo, come Commissione, sollevato alcuni rilievi, pur essendo fundamentalmente favorevoli all'introduzione di una nuova disciplina sui contributi agricoli.

Il problema è di vitale importanza per l'equilibrio del bilancio dell'INAIL perchè è noto a tutti che da anni il settore agricolo è completamente finanziato – sul piano previdenziale – dal settore commerciale e da quello industriale. Quindi, è necessario un aggiornamento dei contributi che sono assolutamente al di sotto della capacità reale del settore preso nel suo complesso.

È necessario aggiornare questi contributi perchè, in sostanza, l'INAIL è paralizzato nella sua attività e ciò avviene anche per noi legislatori a causa delle difficoltà che abbiamo a trovare parametri validi di individuazione della capacità contributiva oggettiva dei singoli soggetti. Questa è la ragione per cui siamo arrivati oggi, alla fine della legislatura, senza trovare una soluzione globale, ragionevole e convincente su questo problema.

Ora, l'esame in sede deliberante dovrebbe consentire, dopo l'avvenuto stralcio, con l'aiuto del Governo, di arrivare ad una spiegazione che dia conto di queste indicazioni di quote capitarie, in modo da esserne più convinti tutti, sia maggioranza, sia opposizione, e poter quindi varare questa legge, dalla quale – ne siamo tutti consapevoli – dipende la possibilità di lavoro dell'INAIL e che quindi è relativa ad un problema fondamentale della previdenza nel settore agricolo.

Si tratta di un problema noto a tutti noi, per cui penso sia inutile dilungarmi ancora sulla *ratto* del provvedimento che, da un lato, ci

impone di approvare un aumento delle quote a carico dei soggetti agricoli che sono tenuti alla contribuzione e, dall'altro, ci impone di fare in modo che queste quote capitarie abbiano un criterio oggettivo di giustizia distributiva che sia più convincente e si avvicini al massimo alla realtà del settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e desidero informare i colleghi che è arrivato il parere favorevole della 1^a Commissione, il parere contrario della 9^a Commissione e siamo in attesa del parere della Commissione bilancio che è stato richiesto il 20 novembre scorso. Riterrei opportuno sollecitare la 5^a Commissione affinché ci faccia pervenire in tempi rapidi il parere sul disegno di legge.

Pertanto, non mi resta che rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica» (3071), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento consta di sei articoli, il primo dei quali recita:

«Art. 1.

1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione

delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato al 31 luglio 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

L'articolo 2 stabilisce che i componenti la Commissione durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il collegio dei revisori che dura 4 anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e, qualora intervengano - anche qui per motivi diversi - sostituzioni nell'ambito del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio.

L'articolo 3 prevede la compensazione tra i crediti nei confronti della struttura sanitaria pubblica e i debiti di carattere contributivo propri degli Istituti ed Enti non aventi fini di lucro.

«Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è liquidato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

Con l'articolo 5 si stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 1991 le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Il secondo comma dell'articolo prevede che alle minori entrate derivanti all'INPS dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi fino al 1993.

Si tratta di un provvedimento sul quale, al di là degli atti formali, si è manifestata una ampia convergenza da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Commissione.

Ricordo infine che siamo in attesa dei prescritti pareri, visto che finora ci è giunto soltanto quello della 12^a Commissione, che è favorevole.

Pertanto, in attesa degli altri pareri, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA